



Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Sega D.ssa Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Camprostrini Rag. Barbara
Pinzetta D.ssa Luisa
Arveti D.ssa Nives
Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 04



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2018 n. 06

**DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
per l'anno 2017**



A partire dalla dichiarazione IVA 2018, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma, e non più in allegato al modello Unico.

In base ai nuovi obblighi, strettamente collegati all'adempimento della dichiarazione annuale IVA 2018 ricordiamo:

- **Comunicazione delle Liquidazioni IVA del IV trim. 2017**
- **Spesometro del II semestre 2017**

aventi come scadenza per la trasmissione il **28 febbraio 2018** salvo proroga.

La dichiarazione annuale IVA 2018 in forma autonoma deve essere trasmessa dal

01 febbraio 2018 al 30 aprile 2018 (termine ultimo)

Entro il 30 aprile 2018, il contribuente dovrà inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA mentre quello per la **comunicazione dati IVA, non dovrà essere più trasmesso, in quanto tale adempimento dall'anno 2017 viene adempiuto trimestralmente.**

Come ogni anno inviamo le schede necessarie per provvedere alla compilazione della modulistica ufficiale delle:

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

- **Scheda dichiarazione annuale IVA 2018 per anno 2017 (All. 1)**

In relazione alla compensazione dei crediti IVA, tutte le posizioni che evidenziano un credito in dichiarazione annuale verranno comunque valutate dallo Studio singolarmente.

Riferimenti in Studio: settore adempimenti fiscali (interno telefonico da 4.1 a 4.7)

È assolutamente NECESSARIO ED IMPROROGABILE

PROVEDERE DA PARTE VOSTRA alla COMPLETA e DEFINITIVA compilazione delle schede allegata

entro e non oltre il 07 Febbraio p.v.

affinché lo Studio possa provvedere in modo adeguato alla redazione e controllo di quanto contabilizzato nel corso dell'esercizio in chiusura. **In particolare per le aziende il cui credito per essere utilizzato necessita di un eventuale visto di conformità (importi superiori ad € 5.000,00), in quanto tali dichiarazioni comportano maggiori ed approfonditi controlli.**



DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Le principali novità della dichiarazione IVA 2018 sono:

FRONTESPIZIO

E' stato soppresso il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante", a seguito delle modifiche all'art. 73, DPR n. 633/72 ad opera della Finanziaria 2015 in base alle quali non è più previsto che la società controllante deve sottoscrivere la dichiarazione delle controllate.

QUADRO VE

Nella **sezione 4** il rigo **VE38** è stato ridenominato "Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter" a seguito dell'estensione ad opera del DL n. 50/2017, a decorrere dal 01.07.2017, dell'applicazione dello split payment a nuove categorie di soggetti.

QUADRO VJ

E' stato soppresso il rigo **VJ12**, (presente nel mod. IVA 2017, riservato agli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti/occasionalisti, per i quali ai sensi dell'art. 1, comma 109, Legge n. 311/2004 l'acquirente doveva emettere autofattura.

E' stato ridenominato, a seguito della predetta modifica apportata al rigo VE38, del rigo VJ18 in "Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter".

QUADRO VJ

Il **rigo VJ16** è stato ridenominato "Acquisti di prodotti elettronici" per l'esposizione specifica degli acquisti di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.

QUADRO VH

Le novità, rispetto alla Dichiarazione IVA precedente, riguardano principalmente proprio questo quadro.

A differenza del passato, infatti, la compilazione sarà necessaria solamente nel caso in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o inesatti già trasmessi nell'ambito della comunicazione delle liquidazioni periodiche.

In quest'ultimo caso vanno indicati tutti i dati del quadro VH, compresi quelli non oggetto di invio / integrazione / correzione.

Sono stati introdotti dei nuovi rigi VH4, VH8, VH12 e VH16 riservati all'indicazione dei saldi delle liquidazioni (I, II, III e IV trimestre).

E' presente inoltre una nuova casella 4 "Liquidazione anticipata" da barrare da parte dei soggetti con liquidazioni mensili/trimestrali che hanno anticipato la liquidazione trimestrale al fine di compensare il saldo della liquidazione dell'ultimo mese del trimestre.

Introduzione in corrispondenza dei rigi da VH1 a VH16 della casella 3 "Subfornitori", riservata ai soggetti che hanno effettuato il versamento dell'IVA derivante da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche. La casella va barrata qualora tutta o parte dell'IVA a debito del mese / trimestre di riferimento sia stata versata trimestralmente senza applicazione degli interessi dell' 1%.

Infine è stato soppresso il campo "Ravvedimento" presente nel Mod. IVA 2017.



QUADRO VL

Anche il quadro VL è ristrutturato alla luce delle nuove comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

Il rigo VL27 contiene adesso autonomamente i crediti d'imposta che sono utilizzati nelle liquidazioni periodiche IVA e per l'acconto.

Introduzione del nuovo rigo VL29 "Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno" nel quale indicare l'ammontare dei versamenti effettuati per la prima cessione interna di veicoli in precedenza oggetto di acquisto intraUE. In particolare vanno indicati i versamenti effettuati nel corso del 2017 e relativi a cessioni avvenute nello stesso anno.

Introduzione del nuovo rigo VL30 "Ammontare IVA periodica", composto dai seguenti 3 campi, nei quali indicare:

- a campo 2 l'ammontare dell'IVA periodica dovuta;
- a campo 3 il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento relativi al 2017;
- a campo 1 il maggiore tra l'importo di campo 2 e quello di campo 3.

QUADRO VX

Nel quadro VX sono stati inseriti i nuovi righe VX7 e VX8 utilizzabili da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l'indicazione dell'IVA a debito/credito da trasferire alla controllante.

QUADRO VO

Ai sensi dell'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, a decorrere dal 01.01.2017, previa **opzione vincolante per almeno un triennio**, i contribuenti in contabilità semplificata "per cassa" possono tenere i registri IVA **senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti**, con la **presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento**.

A tal fine i soggetti interessati devono comunicare tale scelta, **vincolante fino al 2019, barrando la casella 1 del nuovo rigo VO26**.

RIMBORSO IVA

Con le novità fiscali introdotte dal Decreto 193/2016 viene stabilito che i contribuenti che vantano crediti nei confronti dello Stato non dovranno presentare garanzie per importi inferiori ai 30 mila euro, e non più 15 mila euro come previsto dalla normativa di riferimento, ovvero il decreto 633/1972.

NUOVI TERMINI DETRAZIONE DELL'IVA

Come anticipato nelle ns. precedenti circolari n. 54/2017, n. 5/2018 e 6/2018, la Manovra correttiva 2017 – D.L. 50/2017 ha introdotto alcune novità di rilievo con riguardo ai **termini entro i quali i contribuenti sono tenuti ad esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA** relativa agli acquisti di beni e servizi e ad annotare le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione sull'apposito registro IVA di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/72.



Compensazione crediti IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2017 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2018 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2018, occorre ricordare le restrittive regole apportate dall'art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all'art. 10 comma 1 n. 7 del DL 78/2009, il quale disciplina il limite alle compensazioni dei crediti IVA.

Precisamente:

- per i soggetti che effettuano la compensazione "orizzontalmente" di crediti IVA vige l'obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate tramite i **canali Entratel o Fisconline**, direttamente o tramite intermediario abilitato ;
- la **compensazione nel modello F24** dei crediti IVA di importo **non superiore a € 5.000,00 annui** può essere "libera" e può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 gennaio 2018;
- l'utilizzo in compensazione di crediti IVA per **importi superiori ad € 5.000,00 annui** comporta, oltre alla presentazione della dichiarazione, l'**obbligo** che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l'**apposizione del visto di conformità** (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti). Il credito IVA, da quest'anno, è compensabile in F24 decorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

Nel caso si intenda utilizzare il credito IVA in compensazione per la scadenza del 16/02/2018 la documentazione necessaria per la predisposizione deve inderogabilmente essere consegnata entro il 26/01/2018;

- tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni "verticali", cioè quelle delle liquidazioni "IVA da IVA", anche se superano le soglie sopra indicate;
- **il limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili (IVA, IRES, IRAP) in conto fiscale e/o compensabili, **dal 2014, è di € 700.000,00** per ciascun anno solare (limite modificato con D.L. n.35 del 06/04/2013).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

E' importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 700.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.



Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) è **vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.

Per l'Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell'importo scaduto, incluso sanzioni, interessi, spese, ecc.....

Non c'è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.

Nel caso di mancato pagamento della prima rata o di otto rate, anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo è immediatamente riscuotibile dalla riscossione.

Sono escluse le cartelle riguardanti tributi e contributi non erariali quali:

- i tributi locali (es. **ICI/IMU**);
- i contributi previdenziali (es. **INPS** dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
- i premi **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per **violazioni al Codice della strada**).



I Clienti che demandano l'effettuazione dei versamenti telematici allo Studio devono restituire firmata la dichiarazione che segue:

Carta intestata azienda

Ditta

**Spett.le
Studio Mantovani & Associati s.s.
Via Acerbi, 35
46100 Mantova (MN)**

Oggetto: compensazione dei crediti erariali.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente a _____, in qualità di _____ dell'azienda _____,

autorizza

lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, **attestando** che non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00; inoltre

esonera espressamente

lo Studio, da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La presente autorizzazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta, da comunicare ed inviare allo studio al momento della insorgenza di eventuali cause ostative.

Data _____

Firma _____

Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso L'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia), specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese.

In tali casi, è opportuno acquisire l'indicazione esatta dall'agente della riscossione, pertanto si prega di contattare lo Studio che provvederà alla compilazione e all'inoltro della documentazione necessaria per la richiesta dell'estratto conto.

Ricordiamo, infatti, come la verifica della propria posizione all'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani